

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
ART. 2 - PROPRIETA' E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ED ALTRI BENI.....	3
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO	7
ART. 6 – CLAUSOLA SOCIALE	8
ART. 7 - RAPPORTI CON LE SOCIETA' FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SOGGETTI.....	8
ART. 8 - OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO ED INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 9 - CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI.....	9
ART. 10 - COMMISSIONE TECNICA	10
ART. 11 – AVVIO E CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE	11
ART. 12 - SUBAFFIDAMENTO/CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI.....	12
ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	13
ART. 14 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	16
ART. 15 - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA	16
ART. 16 - FORNITURA A FAVORE DEL COMUNE	17
ART. 17 – CANONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE.....	17
ART. 18 – CORRISPETTIVI E TARIFFE	18
ART. 19 - MODALITA' DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	18
ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E INTERRUZIONE PER BLACK OUT	19
ART. 21 - SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA', COMUNICAZIONI E DOMICILIO	20
ART. 22 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art.11 collaudo)	20
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA.....	21
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 25 - REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO	22
ART. 26 – CONTROVERSIE	23
ART. 27 – APPLICAZIONE NORMATIVA.....	23
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 29 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
ART. 30 – SPESE	24

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la **CITTÀ DI TORINO** (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor **Giuseppe BIANCIOTTO**, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n., con i poteri per quanto infra ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012.

Il predetto legale rappresentante della Città interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del (mecc. n.....) che, omessi gli allegati, in copia dichiarata conforme in data si allega al presente atto (omessi gli allegati che le parti dichiarano di ben conoscere in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli ed a farli osservare) per farne parte integrante e sostanziale e della determinazione.....

e il soggetto concessionario, con sede legale in, Codice Fiscale....., iscritto nel Registro delle Imprese di al n°, in questo atto rappresentato dal sig....., nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica presso e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n.

PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La Città di Torino affida al soggetto concessionario la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva di tombe, loculi, cappelle, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune di Torino: MONUMENTALE - PARCO - ABBADIA – SASSI – CAVORETTO.
2. Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa ordinaria e straordinaria delle lampade votive esistenti (il numero delle lampade attive alla data del 3/10/2013 è pari a 72.074) e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nei cimiteri comunali.

3. La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri cittadini, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia ritenuto maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge. Il concessionario, in particolare, dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti, coordinandosi a tal fine con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali cittadini AFC Torino Spa.
4. La concessione si intende limitata esclusivamente all'illuminazione elettrica votiva.

ART. 2 - PROPRIETA' E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ED ALTRI BENI

1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente concessione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario i beni e gli impianti di proprietà della Città (**Allegato A**) in concessione d'uso per la durata dell'affidamento. Nell'ambito del Servizio, il Concessionario si impegna a mantenere e gestire gli impianti oggetto della Concessione nel rispetto della legislazione vigente e nel rispetto delle modalità esecutive descritte nel presente contratto oltre che nel rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali previsti dalla documentazione di gara e di stipula.
2. Il gestore subentrante, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di corrispondere alla Città un indennizzo relativo al valore residuo non ammortizzato degli investimenti effettuati dal precedente gestore, il cui importo è indicato nell'allegato di pertinenza al presente contratto di servizio (**Allegato B**); a garanzia di tale obbligo, il gestore subentrante è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per l'intero ammontare del citato indennizzo, a beneficio della Città.
3. E' concesso in uso al concessionario un locale di proprietà della Città nel Cimitero Monumentale ed un locale di proprietà della Città nel Cimitero Parco da adibire ad uffici per il ricevimento del pubblico e due aree, una al cimitero Monumentale e uno al Cimitero Parco ad uso magazzino, come evidenziati nelle piante allegate al contratto di servizio, dette aree dovranno essere attrezzate con idonee strutture precarie a cura e spese del concessionario (**Allegato C**).
4. Il soggetto concessionario, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 11, prende in carico i beni e gli impianti oggetto della concessione, di proprietà della Città, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni ed impianti con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare tali beni ed impianti, o loro porzioni, non più utilizzati ai fini di cui all'oggetto, alla Città. Gli impianti obsoleti non più utilizzabili dovranno essere demoliti, rimossi e smaltiti a cura del concessionario.
5. Il soggetto concessionario, allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città.
6. La restituzione dei beni e degli impianti dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti a carico del concessionario, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 11. Relativamente alla riconsegna degli impianti il concessionario, nell'ultimo anno di vigenza del contratto, svolgerà una attività completa di misure, verifiche ed analisi sugli impianti gestiti e su quelli di nuova realizzazione, da consegnare all'Amministrazione almeno 90

giorni prima della data di scadenza della concessione. L'insieme di tale documentazione costituisce il Documento di Riconsegna Impianti, in cui dovranno essere riportate a cura del concessionario lo storico delle letture e le letture dei contatori dell'energia elettrica, aggiornate alla data di scadenza della concessione, che alimentano i singoli impianti oggetto della Concessione.

7. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetti della presente concessione, nonché dei relativi immobili. Sono a carico del soggetto concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili. Il concessionario dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, all'avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i singoli impianti nei vari cimiteri cittadini, nonché delle pratiche per la voltura a proprio carico delle eventuali altre utenze; in alternativa le spese per utenze non separabili da quelle del gestore AFC saranno poste a carico del concessionario proporzionalmente allo spazio occupato dallo stesso.

8. Il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa (da definire in sede di offerta) per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 13 comma 5.

9. Il concessionario si obbliga a tenere indenne la Città da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dal e scadenza il, facendo salva la facoltà, per il Comune di Torino, di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio e secondo le previsioni di cui al presente contratto.

2. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo e, alla scadenza, il medesimo si intenderà risolto automaticamente, senza necessità di apposito avviso e/o disdetta.

3. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione del servizio di cui all'articolo 1 potrà essere svolta direttamente dal concedente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, o da altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento del servizio implicherà:

- a) gestione e manutenzione delle lampade votive e degli impianti connessi, nonché la relativa installazione e allacciamento, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe comunali, purché il richiedente accetti le condizioni di abbonamento di cui alle Condizioni generali di Abbonamento allegate (**Allegato D**);

- b) realizzazione di tutti i nuovi allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti, a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia e le norme tecniche UNI e CEI;
- c) ampliamento dell'impianto in qualsiasi punto del cimitero sia necessario, a cura e spese del concessionario e previa autorizzazione della Città su parere dell'ufficio tecnico comunale adottando materiali certificati a norma delle vigenti leggi e realizzando gli impianti secondo le norme CEI 64-8 e s.m.i., certificandoli ai sensi del D.M. 37/08, senza creare pregiudizio all'estetica del luogo. Gli interventi finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale (progettazione, fornitura e messa in opera delle apparecchiature), saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione, a cura e spese del concessionario;
- d) i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; il concessionario se ne assume ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendano necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, con obbligo della dismissione e messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità ogni qual volta si modifica lo stato dell'impianto. In particolare, dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non più efficienti per qualsiasi causa, compresi eventi eccezionali, assicurando sempre l'erogazione del servizio, salvo cause di forza maggiore. Per garantire ciò il concessionario dovrà mantenere in perfetta efficienza sia gli impianti di distribuzione primaria a 0,4 KV o 230 V sia la parte di distribuzione secondaria, lato utente, con tensione 12 V/50 HZ (SELV), sostituendo quando necessario tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non in piena efficienza, ed adeguando le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che potrebbero subire variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
- e) garanzia da parte del concessionario di funzionamento degli impianti, secondo le prescrizioni indicate all'art. 13 comma 3 lettera c, fornendo annualmente un rapporto di verifica degli impianti redatto secondo i disposti delle norme CEI a firma di un professionista abilitato, che costituisce parte integrante della Relazione Tecnico Finanziaria;
- f) realizzazione a cura e spese del concessionario, per i sepolcri di nuova costruzione, di tutti i lavori necessari al fine di estendere la rete di distribuzione secondaria 12V SELV fino alle singole sepolture, al fine di poter garantire il successivo allaccio della lampada votiva su eventuale richiesta degli utenti del servizio. Gli ampliamenti verranno eseguiti solo dopo la formale presa d'atto da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione votiva redatto da un tecnico abilitato a cura e spese del soggetto concessionario;
- g) gestione dei rapporti con gli utenti: tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza e gentilezza e decoro e conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio;
- h) ricambio di lampade a Led, a cura e spese del concessionario. Per uniformità illuminotecnica le lampade a led di nuova installazione o quelle in sostituzione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Tensione nominale	12V
Potenza nominale	0,020mA ac
Potenza assorbita	0,022mA ac max.
Consumo in Watt effettivo	0,30 W
ESD (cariche elettriche contatto)	4 KV max
Temperatura di funzionamento	da -20° a + 70°
Attacco	E 14 nichelato
Diametro	18 mm
Altezza max	48 mm
Lumen	1 Lux ad un metro in camera oscura
Diffusione luminosa	360°
Colore	Ambra da 590 nm a 595 nm
Durata ore	da 80.000 a 100.000
Corpo illuminante	garantito contro i raggi UV
Marchi	CE

- i) allacciamento, a cure e spese del concessionario, entro 15 giorni dall'accettazione delle Condizioni generali di Abbonamento da parte dei richiedenti;
- j) disallaccio, dismissione e rimozione in caso di esumazioni ed inumazioni, coordinandosi con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali;
- k) assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, e su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale o del gestore, durante l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili, che rendessero indispensabile lo spostamento di cavi e condutture elettriche dell'illuminazione votiva. La concessionaria dovrà fornire, a propria cura e spese, tutti i materiali elettrici (scatole di derivazione, tubi e pozzetti) e piani di installazione (schizzi, progetti o assistenza di personale tecnico) necessari alle ditte edili per l'esecuzione dei lavori, senza successivi rifacimenti a causa dell'impianto elettrico, e ad opere edili concluse provvedere alla posa dei cavi e al ripristino del servizio. Se l'intervento dovesse comportare modifiche circuitali dovranno venire rilasciate le attestazioni di cui ai precedenti commi c) e d);
- l) adozione di criteri progettuali, con l'ausilio di professionisti abilitati, per l'esecuzione degli impianti di illuminazione votiva di nuova installazione nei cimiteri in conformità con i disposti indicati dalle norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.). I lavori di esecuzione di nuovi impianti, nonché quelli di revisione straordinaria dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in modo da non creare pregiudizio all'estetica del luogo, ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, come specificato nella precedente lettera f). A questo proposito il concessionario solleva completamente il Comune da ogni responsabilità per danni e spese che potrebbero derivarne a terzi nell'esecuzione dei lavori o nell'esercizio della concessione.

Fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento normativo nel corso della durata del contratto, nel caso di pubblicazione di nuove normative, è fatto comunque divieto al concessionario di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna senza esplicita richiesta scritta all'Amministrazione. Potranno essere autorizzate, nei limiti di legge, le modifiche proposte dal concessionario per le quali vengano riconosciuti dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione, nonché per la riduzione dei consumi energetici. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione concedente;

- m) attivare il proprio Responsabile della Sicurezza qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati/approvati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, che dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente la Città ed il soggetto gestore dei servizi cimiteriali;
- n) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica indicata, conformemente al Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri e relazionandosi con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali.

2. Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri, dovrà prendere opportuni accordi con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali e darne comunicazione alla Città, al fine di concordare le modalità d'intervento. Resta fermo che in caso di emergenza, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il soggetto gestore dei servizi cimiteriali e dandone comunicazione alla Città.

3. Rimane inteso che il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

4. Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti di qualsiasi tipo e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese.

ART. 5 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Nei confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro vigenti, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le condizioni previste nei contratti integrativi aziendali, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
3. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.
4. Il concessionario dovrà provvedere allo svolgimento dei lavori e dei servizi con proprio personale tecnico idoneo, formato e informato, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità e in relazione ai lavori da eseguirsi. Il soggetto concessionario si impegna ad adibire ai servizi solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nel presente contratto.
5. Il concessionario dovrà curare particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. L'Amministrazione avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Durante lo svolgimento delle operazioni funerarie devono essere sospesi tutti i lavori. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio dovrà essere sostituito.
6. È facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato, nonché di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento del servizio.
7. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo 25.

ART. 6 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente concessionario.
2. A tal fine gli operatori dovranno dichiarare in sede di offerta di accettare tale condizione particolare in caso risultassero aggiudicatari.

ART. 7 - RAPPORTI CON LE SOCIETA' FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SOGGETTI

1. Il concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione delle utenze elettriche e a sottoscrivere i relativi contratti. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario

e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche ai rapporti tra il soggetto concessionario e il personale dipendente.

2. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti tra il concessionario e la società precedentemente affidataria del servizio per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

ART. 8 - OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO ED INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

1. La Città potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con il soggetto concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione.

2. In ogni caso il soggetto concessionario assume gli obblighi di cui all'offerta e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.

3. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".

ART. 9 - CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il soggetto concessionario, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza.

3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:

- a) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- b) verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- c) sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla

ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

4. Il finanziamento posto a carico del soggetto concessionario per le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 è disciplinato dal successivo articolo 10.

5. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

6. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

7. Il soggetto concessionario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi preveda la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

8. Il soggetto concessionario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi, ai sensi dell'articolo 8 Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 e s.m.i., indichi in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio. Sono fatte salve ulteriori garanzie che il soggetto concessionario che gestisce il servizio definisca autonomamente.

ART. 10 - COMMISSIONE TECNICA

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino, qualora quest'ultima risulti funzionante e/o operativa.

2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore dei componenti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia alla Città, sia al soggetto concessionario, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi. Sono fatti salvi eventuali rimborsi spese e/o somme previsti a beneficio delle associazioni dei consumatori partecipanti alla Commissione, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 ed ai regolamenti e deliberazioni comunali vigenti in materia.

4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Città, il soggetto concessionario, le associazioni dei consumatori e l'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino, qualora risulti funzionante e/o operativa, convocata dalla Città al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati, ivi compresa un'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti, promossa dalla Città, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 6.000,00. L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.

6. Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia qualora funzionante e/o operativa, potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 92 Consiglio Comunale del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla deliberazione citata.

ART. 11 – AVVIO E CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE

1. In sede di avvio della concessione, con verbale di consegna, il concessionario prende in carico gli impianti, nello stato di fatto in cui si trovano e funzionanti nonché i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, alla presenza del soggetto gestore dei servizi cimiteriali. Sia al termine della concessione, sia nell'ipotesi della riconsegna per mancato utilizzo di cui all'art 2 comma 4, il concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti, senza che nulla gli sia dovuto; tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti, alla presenza del soggetto gestore dei servizi cimiteriali. Al termine della concessione il verbale dovrà altresì prendere atto dell'avvenuta redazione del Documento di Riconsegna Impianti di cui all'art. 2 comma 6.

2. Tutte le apparecchiature e gli Impianti installati ai sensi della Concessione restano in proprietà dell'Amministrazione concedente e rientrano nella sua piena disponibilità allo scadere della Concessione ovvero al momento della riconsegna per mancato utilizzo nella ipotesi di cui all'art. 2 comma 4, previo collaudo di riconsegna; fermo restando, in caso di esito negativo del collaudo,

l'obbligo di ripristino a carico del concessionario e/o il diritto della Città al risarcimento del danno, con rivalsa sul deposito cauzionale.

3. Inoltre il concessionario dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti, divisi per cimitero, con altresì l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, l'elenco utenti morosi, l'elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 comma 3 lettera i). Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi correlati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 12 - SUBAFFIDAMENTO/CESSIONE DEL CONTRATTO/CESSIONE DEI CREDITI

1. Pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 del codice civile è vietata la cessione totale o parziale del contratto.

2. Il Soggetto concessionario potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare nei limiti nel bando di gara/lettera di invito parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia. L'Affidatario qualora abbia dichiarato in sede di gara di voler subaffidare alcune prestazioni, nel limite del 30% dell'importo a base di gara (previsto nel bando di gara), dovrà provvedere al deposito dei relativi contratti di subaffidamento, presso la Città, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subaffidamento, l'affidatario dovrà anche trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti prescritti dal Codice dei contratti e relativo Regolamento di attuazione per la categoria di opere da eseguire nonché dichiarazione del subaffidatario stesso attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs.163/2006. È fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati agli stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subaffidamento non potrà formare oggetto di ulteriore subaffidamento.

4. In ogni caso il concessionario è tenuto a trasmettere alla Città copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto; inoltre, il concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione alla Città entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.

5. Il concessionario rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

6. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario e i subaffidatari e/o i fornitori. Divergenze e accordi tra il concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno ai subaffidatari e/o ai fornitori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche indicate nel presente contratto soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza.
2. Il soggetto concessionario si obbliga a tutto quanto stabilito nel presente contratto, nonché ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
3. Il concessionario, oltre agli oneri inerenti al finanziamento e l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto dovrà in particolare:
 - a. curare a proprie spese la manutenzione di tutti gli impianti, dirigerne l'esercizio e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, alle condizioni ed obblighi specificati nelle Condizioni generali di Abbonamento allegate al presente Contratto **(Allegato D)**;
 - b. osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente contratto e nel contratto di abbonamento;
 - c. curare che gli impianti funzioneranno ininterrottamente, giorno e notte, salvo sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria e a cause di forza maggiore come: incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.; il Concessionario deve, altresì, eseguire ispezioni atte ad individuare l'esistenza di eventuali anomalie con frequenza tale che tutti i punti votivi risultino ispezionati visivamente almeno una volta ogni mese, fatti salvi i casi di impianti telecontrollati;
 - d. provvedere alla sostituzione tempestiva, di propria iniziativa, delle lampadine inefficienti, rotte od asportate;
 - e. provvedere, a proprie cure spese, a quegli spostamenti di cavi o condutture, che si rendessero necessari in seguito a lavori cimiteriali di manutenzione e sistemazione eseguiti dal Comune, anche indirettamente;
 - f. tenere sgombri a sua cura e spese i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento; inoltre provvedere alla custodia e alla buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera nonché alle relative spese;
 - g. provvedere a tenere aggiornata la documentazione *as built* degli impianti, indicandovi tutti i tracciati delle condutture elettriche, le apparecchiature elettriche installate, ecc...;
 - h. avere un recapito nel Comune di Torino;
 - i. censire, con apposito software e/o applicativo informatico dedicato, tutte le utenze in abbonamento, suddivise per cimitero, specificando generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva e relativo recapito, dati identificativi del defunto, tipo e posizione della sepoltura, dati di attivazione e scadenza dell'utenza e aggiornando tale registro con eventuali

disdette, elenco utenti morosi, elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi, contratti risolti e nuovi allacciamenti. Il software e/o applicativo informatico dedicato dovrà essere idoneo a consentire alla Città il collegamento per la lettura dei dati sopra indicati, le relative spese sono integralmente a carico del soggetto concessionario. Inoltre, il concessionario dovrà trasmettere al servizio cimiteriale del Comune di Torino, entro il mese di gennaio di ogni anno, una dichiarazione a firma del legale rappresentante relativa alle utenze in essere al 31/12 dell'anno precedente, con indicazione delle cessazioni e delle nuove attivazioni avvenute nel corso dell'anno, utile alla determinazione del canone. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasmettere alla Città, l'elenco degli utenti e le informazioni relative su supporto informatico o su piattaforma digitale, a sua cura e spese. Resta inteso che alla scadenza il concessionario non potrà più utilizzare i dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio, e si impegna a custodirli per le finalità consentite dalla normativa vigente e con le modalità dalla stessa previste.

4. Il soggetto concessionario manleva e mantiene indenne l'ente concedente da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidatigli, qualora tali attività siano svolte direttamente dal soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività. Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare al soggetto concessionario per opera di terzi.

5. A tal fine il soggetto concessionario deve stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente, da trasmettere all'Ente affidante entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto che tengano indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore al valore del contratto riferito all'intero periodo di concessione, e dovrà essere idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente affidamento, con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento. In caso di polizza assicurativa annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.

6. In caso di subaffidamento a terzi il concessionario inserisce nei capitolati/contratti l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.

7. Il soggetto concessionario si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità competente, applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutti i necessari atti autorizzativi da parte del Comune, della

Provincia, della Regione o di altra autorità o Ente interessato: in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

8. Il soggetto concessionario si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

9. Il soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno all'Ente concedente.

10. Il soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere semestralmente un report alla Città e al soggetto gestore dei servizi cimiteriali, contenente l'indicazione dei reclami e disservizi lamentati e delle azioni e/o opere poste in essere per porvi rimedio. e si impegna ad assolvere agli obblighi di informazione di cui al successivo art. 14 comma 3.

11. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.

12. Il soggetto concessionario dovrà approntare un sistema contabile che consenta di evidenziare separatamente i ricavi, i costi, le attività e le passività afferenti il servizio pubblico affidato dal Comune di Torino, ovvero ragionevolmente attribuibili a tale servizio, rispetto ad altre attività svolte dal gestore. Ove l'individuazione dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività ragionevolmente attribuibili al servizio pubblico affidato, richieda la suddivisione di valori comuni al servizio pubblico affidato ed ad altre attività svolte dal gestore, questo dovrà fornire adeguata informativa circa:

- a) i criteri e le basi di ripartizione e di allocazione di tali elementi;
- b) i ricavi, i costi, le attività e le passività oggetto di tale processo di ripartizione e di allocazione;
- c) la specificazione delle diverse attività rispetto alle quali è avvenuta la ripartizione e l'allocazione degli elementi comuni.

13. Il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'Ente affidante l'accesso ai beni, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.

14. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili inerenti agli abbonati e verificare in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza delle lampade installate.

15. Il concessionario si obbliga ad avere almeno uno sportello aperto al pubblico nel territorio cittadino ed a comunicare gli orari ed i giorni di apertura al pubblico del medesimo, nonché eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire; il concessionario si obbliga altresì ad ampliare il numero degli stessi in conformità all'offerta presentata. In tali sportelli dovrà comunque essere

possibile svolgere tutte le pratiche di interesse dei cittadini, quali la richiesta di informazioni, l'inoltro di reclami, osservazioni e proposte.

16. Il soggetto concessionario presenta alla Città, entro il 31 gennaio di ogni anno una dettagliata relazione riferita all'esercizio dell'anno precedente unitamente alla documentazione di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) e di cui al precedente comma 3 lett. i), in cui si evidenziano le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi ed in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi previsti nei documenti assunti in sede di offerta e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta. Il mancato raggiungimento di tali livelli e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del presente contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Ai fini del controllo sull'esecuzione del servizio, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dalla Città l'accesso, anche on line e attraverso strumenti informatici condivisi, ai dati del servizio riguardanti la quantità del servizio effettuato.
2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, comprese le informazioni implicanti elaborazioni di dati, chiarimenti o valutazioni.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere semestralmente alla Città e al soggetto gestore dei servizi cimiteriali le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dalla Città in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dalla Città nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
5. Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario, o loro delegati.
6. Il soggetto concessionario è tenuto a redigere annualmente un **Piano di esercizio** e trasmetterlo al Comune entro il 30 novembre, con il dettaglio delle attività incluse nel servizio affidato che si prevede saranno realizzate nel corso del successivo anno, inclusi, a titolo puramente esemplificativo, le modalità di effettuazione delle stesse, gli investimenti previsti per l'anno successivo, le manutenzioni ordinarie, straordinarie, ove preventivabili, e gli ampliamenti da realizzare nel corso dell'anno a venire.

ART. 15 - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. Il soggetto concessionario deve presentare alla Città entro il 31 maggio di ogni anno una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente.
2. La relazione dovrà contenere:

- a) una rendicontazione del servizio pubblico oggetto di affidamento che include Conto Economico e Stato Patrimoniale, realizzata in modo coerente e confrontabile di anno in anno, con l'indicazione dei principali criteri, tra cui quelli di ripartizione dei costi comuni, e principi contabili adottati nella redazione dei rendiconti richiesti.

La rendicontazione dovrà inoltre fornire adeguata e dettagliata informativa, anche di carattere quantitativo, per il servizio pubblico affidato, delle seguenti voci:

- 1) costo del lavoro (numero dei dipendenti, qualifica, ecc.);
- 2) costo per l'energia (consumi medi, n. delle lampade, ecc.);
- 3) costi per le manutenzioni.

- b) Il resoconto delle attività effettuate con riferimento al servizio in concessione, confrontate con quelle previste nel Piano di Esercizio, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti.

3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.

ART. 16 - FORNITURA A FAVORE DEL COMUNE

Il soggetto concessionario si assume l'impegno di fornire gratuitamente l'impianto, l'energia elettrica e la manutenzione delle lampade votive per i monumenti tradizionali, quali il famedio e la Gran Croce, nonché le tombe ed i monumenti nei campi dei caduti in guerra e sul lavoro.

ART. 17 – CANONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

1. Il soggetto concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Torino, per tutta la durata della concessione, il canone annuo determinato nel modo che segue:

- a) Euro(offerta in sede di gara), oltre all'IVA prevista per legge, determinato di anno in anno, in proporzione ai canoni di abbonamento riscossi dal concessionario;
- b) a partire dall'anno 2016, il canone sarà aggiornato anche in base alle risultanze dell'indice ISTAT in relazione all'aggiornamento delle tariffe.

2. Il canone dovrà essere versato, dietro invio da parte del Comune di regolare fattura, alla Tesoreria comunale in unica soluzione da pagarsi in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno. Per il primo anno, il versamento pro quota dovrà avvenire entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

3. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza, applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 24 del presente contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili inerenti gli abbonati e verificare in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza delle lampade installate.

4. Limitatamente all'anno 2014, il precedente gestore del servizio di illuminazione votiva, società Zanetti S.r.l., provvederà a corrispondere al gestore subentrante, proporzionalmente ed in base alla data di effettivo subentro del nuovo gestore, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, le somme

percepito nel corso dell'anno 2013 per gli abbonamenti e le tariffe di illuminazione votiva corrisposte dagli utenti del servizio e da imputare alla gestione afferente l'anno 2014.

ART. 18 – CORRISPETTIVI E TARIFFE

1. Il soggetto concessionario sarà tenuto ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe determinate dal Comune di Torino.
2. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni generali di Abbonamento di cui all'**Allegato D**, quale corrispettivo delle opere, degli impianti, degli allacciamenti effettuati e della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva dei Cimiteri cittadini, potrà praticare le seguenti tariffe determinate dalla Civica Amministrazione e riscuoterne il prezzo dagli utenti:

	Euro Escluso IVA
<u>Contributi di allacciamento</u>	
A Cappella	50,50
A loculo, a fossa	14,50
A Celletta	9,50
<u>Abbonamento annuale</u>	16,00

3. Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.
4. La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione anticipata.
5. Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell'utente dovranno essere lasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura del soggetto affidatario, o tenuto a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.
6. La revisione dei corrispettivi o tariffe delle singole prestazioni potrà essere richiesta non prima del compimento del secondo anno dell'esercizio della concessione. La richiesta dovrà pervenire entro 90 giorni dalla scadenza dell'esercizio precedente e deve escludersi qualsiasi adeguamento tacito e/o unilaterale delle tariffe da parte del concessionario. La revisione sarà effettuata in base alle risultanze degli indici ISTAT con aggiornamento sul contratto dell'utente.

ART. 19 - MODALITA' DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:

- a. revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico - finanziario ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
 - b. revisione straordinaria: le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione dei servizi attinenti al presente contratto.
2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
 3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione concedente, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.
 4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.
 5. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
 6. La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione dell'organo competente della Città e sarà oggetto di apposita stipulazione.

ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E INTERRUZIONE PER BLACK OUT

1. Il soggetto concessionario deve curare che gli impianti funzionino ininterrottamente, giorno e notte, salvo sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria e a cause di forza maggiore indicate al precedente art. 13 comma 3 lettera c).
2. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
3. Il soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. Restano a carico del concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

5. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il concessionario deve dare immediata comunicazione alla Città precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui il concessionario si impegna a tenere conto.
6. Il concessionario non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
7. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.
8. Il soggetto affidatario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dall'ente erogatore della medesima, sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza del soggetto affidatario.

ART. 21 - SEDE OPERATIVA, REPERIBILITÀ, COMUNICAZIONI E DOMICILIO

1. Il soggetto concessionario del servizio dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel Comune di Torino presso la quale elegge domicilio ad ogni effetto di legge e per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento.
2. Il soggetto concessionario individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente e che dovrà assicurare la presenza almeno settimanale presso i locali comunali o presso i cimiteri comunali; i rapporti fra il Concessionario ed il Comune di Torino saranno tenuti dal responsabile individuato. Allo stesso modo, dovrà comunicare alla Città il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione infortuni e del responsabile della sicurezza ai sensi della normativa vigente.
3. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il concessionario dovrà comunicare nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda, del coordinatore/responsabile.

ART. 22 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art.11 collaudo)

1. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.
2. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi, entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto: Euro 500,00, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
3. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi, entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nelle sedi competenti: Euro 500,00 fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.

4. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.
7. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l'Ente locale concedente applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le controdeduzioni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non venga corrisposto spontaneamente dal soggetto aggiudicatario, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) prestata ai sensi del successivo art. 23 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

1. Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, si impegna a presentare alla Città, in sede di stipulazione del contratto e in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione, un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione riferito all'intera durata contrattuale, IVA ed imposte incluse, o altro importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.
2. In difetto il contratto si intenderà risolto e l'affidamento decaduto, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dalla Città al fine di evitarne l'interruzione.
3. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espresa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.

4. La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.
5. In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 25, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
2. La Città, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
3. A seguito di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2.
4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2, il soggetto concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che la Città, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la Città può chiedere la risoluzione del contratto.
5. Il contratto si intende risolto di diritto qualora il soggetto concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.
6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al soggetto concessionario, la Città può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.
7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.

ART. 25 - REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato in tutto o in parte, con atto motivato, da parte della Città, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 24, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia. A tal fine il concessionario avrà diritto a percepire quanto maturato fino a quel momento a titolo di corrispettivi /tariffe , senza che null'altro sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.
2. La Città dichiarerà la decadenza, ed in tal caso la risoluzione del contratto si verificherà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- a. non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- b. false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- c. perdita dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione;
- d. abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- e. gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- f. mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 5, in materia di personale e disciplina sul luogo di lavoro;
- g. gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le miglorie offerte in sede di gara.

Resta stabilito che, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e di cui all'art.24, tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà e disponibilità del Comune e che nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario.

ART. 26 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.
2. Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Torino, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria indicata al comma 1.

ART. 27 – APPLICAZIONE NORMATIVA

1. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di implementazione e innovazione tecnologica e normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti.
2. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile, nonché della normativa vigente in materia.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e per l'esecuzione del presente contratto di servizio; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'esecuzione del contratto.

ART. 29 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il soggetto concessionario si obbliga all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

ART. 30 – SPESE

1. Sono a totale carico del soggetto concessionario le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto, tutte le spese per atti e documenti tecnico-contabili nonché tutte le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze concessioni, permessi e nulla osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e più generalmente per una corretta gestione degli Impianti di illuminazione votiva pubblica.



CITTA' DI TORINO
Vice Direzione Generale Ingegneria
Divisione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
Servizio Edifici Municipali

**IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI CITTADINI.**

STATO DI FATTO DEI SINGOLI IMPIANTI

La presente relazione si riferisce all'analisi degli impianti elettrici di illuminazione votiva, basata principalmente su dati documentali, presente nei seguenti Cimiteri Cittadini:

- *Cimitero Monumentale sito in Corso Novara*
- *Cimitero Parco sito in Via Bertani*
- *Cimitero Sassi sito in Strada cimitero di Sassi*
- *Cimitero Abbadia in Strada Settimo*
- *Cimitero Cavoretto in Strada cimitero di Cavoretto*

Stato di fatto

Per ogni cimitero sono elencati in maniera dettagliata gli elementi tecnici più significativi, nella prima parte sono elencati gli elementi formanti l'apparato di distribuzione elettrica [dal punto a) al punto e)] in seguito i punti luce votiva [dal punto f) al punto l)]. In coda una apposita tabella riassume i dati principali degli impianti.

a) cimitero monumentale

L'alimentazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione votiva presso il cimitero Monumentale è ottenuta da due contatori:

- un contatore trifase a 400V, con una potenza di 30 kW, posizionato all'interno del cimitero lato Viale Consolata;
- l'altro contatore trifase a 400V, con una potenza di 20 kW è posizionato all'interno del cimitero lato Via Zanella.

a1) Impianto votivo alimentato da contatore di Via Consolata

L'impianto d'illuminazione votiva collegato al contatore di via Consolata alimenta i seguenti quadri:

PQ01 Il quadro elettrico, denominato PQ01, si trova vicino al contatore, al suo interno risulta installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto. Esso alimenta il quadro elettrico generale QG01, installato al suo fianco.

QG01 All'interno di questo quadro elettrico sono installati gli interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle seguenti linee d'illuminazione votiva:

- Linea A: costituita da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 34 quadri.
- Linea B: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 3 quadri.
- Linea C: costituita da un cavo $2 \times 50 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 6 quadri.
- Linea D: costituita da un cavo $2 \times 50 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 10 quadri.
- Linea F: costituita da un cavo $3 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 18 quadri.

Linea A La linea A è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 700 metri, da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K, da essa è stata derivata una linea costituita in parte da tre cavi unipolari da 16mm^2 N07V-K ed in parte da un cavo $2 \times 10 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K. Inoltre su un altro ramo principale della linea A è stata derivata una linea costituita da un cavo $3 \times 6 \text{mm}^2$ N1VV-K.

Questa linea alimenta 34 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1A Il quadro elettrico QG1A alimenta il gruppo 16, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG2A Il quadro elettrico QG2A alimenta il gruppo 22, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG3A Il quadro elettrico QG3A alimenta il gruppo 22, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG4A Il quadro elettrico QG4A alimenta il gruppo 22, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG5A Il quadro elettrico QG5A alimenta il gruppo 22, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG6A Il quadro elettrico QG6A alimenta il gruppo 22, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG7A Il quadro elettrico QG7A alimenta il campo A, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG8A Il quadro elettrico QG8A alimenta il gruppo 26, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG9A Il quadro elettrico QG9A alimenta il gruppo 5, da esso partono quattro linee votive a 12V.
- QG10A Il quadro elettrico QG10A alimenta il gruppo 26, da esso partono tre linee votive a 12V ed una linea che alimenta il sottoquadro QG11A da cui partono tre linee votive a 12V che alimentano il gruppo 26.
- QG12A Il quadro elettrico QG12A alimenta il campo A, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG13A Il quadro elettrico QG13A alimenta il gruppo 5, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG14A Il quadro elettrico QG14A alimenta il gruppo 5, da esso parte una sola linea votiva a 12V.
- QG15A Il quadro elettrico QG15A alimenta il gruppo 24, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG16A Il quadro elettrico QG16A alimenta il gruppo 24, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG17A Il quadro elettrico QG17A alimenta il campo 10 e il gruppo 9, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG18A Il quadro elettrico QG18A alimenta il campo 8 e il gruppo 8, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG19A Il quadro elettrico QG19A alimenta la 2^a ampliamento, al momento non alimenta nessuna linea a 12V.
- QG20A Il quadro elettrico QG20A alimenta il primitivo nord, al momento non alimenta nessuna linea a 12V.
- QG21A Il quadro elettrico QG21A alimenta il primitivo nord, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG22A Il quadro elettrico QG22A alimenta il primitivo ovest, da esso parte una linea votiva a 12V.

- QG24A Il quadro elettrico QG24A alimenta il campo A, da esso partono quattordici linee votive a 12V.
- QG25A Il quadro elettrico QG25A alimenta il campo A, da esso partono quattordici linee votive a 12V.
- QG26A Il quadro elettrico QG26A alimenta il giardino della quiete lato 100, da esso partono quattro linee votive a 12V.
- QG27A Il quadro elettrico QG27A alimenta il giardino della quiete lato 200, da esso partono sette linee votive a 12V.
- QG28A Il quadro elettrico QG28A alimenta il giardino della quiete lato 300, da esso partono sette linee votive a 12V.
- QG29A Il quadro elettrico QG29A alimenta il giardino della quiete lato 400, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG30A Il quadro elettrico QG30A alimenta il giardino della quiete interno croce, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG31A Il quadro elettrico QG31A alimenta il giardino della quiete interno croce, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG32A Il quadro elettrico QG32A alimenta il giardino della quiete interno croce, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG33A Il quadro elettrico QG33A alimenta il giardino della quiete interno croce, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG34A Il quadro elettrico QG34A alimenta il campo B, da esso partono quattordici linee votive a 12V.

Linea B La linea B è costituita interamente per la sua lunghezza, circa 300 metri, da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 3 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1B Il quadro elettrico QG1B alimenta il camerone Brin, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG2B Il quadro elettrico QG2B alimenta il gruppo 39, da esso partono undici linee votive a 12V.
- QG3B Il quadro elettrico QG3B alimenta il gruppo 39, da esso partono undici linee votive a 12V.

Linea C La linea C è costituita interamente per la sua lunghezza, circa 400 metri, da un cavo $2 \times 50 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 6 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1C Il quadro elettrico QG1C alimenta il gruppo 29, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG2C Il quadro elettrico QG2C alimenta il gruppo 29, da esso partono dieci linee votive a 12V.

- QG3C Il quadro elettrico QG3C alimenta il gruppo 37, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG4C Il quadro elettrico QG4C alimenta il gruppo 37, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5C Il quadro elettrico QG5C alimenta il gruppo 36, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG6C Il quadro elettrico QG6C alimenta il gruppo 36, da esso partono dieci linee votive a 12V.

Linea D La linea D è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 500 metri, da un cavo 2x50mm² N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm² N07V-K, da essa è stata derivata una linea costituita da tre cavi unipolari da 16mm² N07V-K. Questa linea alimenta 10 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1D Il quadro elettrico QG1D alimenta il gruppo 31, da esso partono undici linee votive a 12V.
- QG2D Il quadro elettrico QG2D alimenta il gruppo 31, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG3D Il quadro elettrico QG3D alimenta il gruppo 38, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG4D Il quadro elettrico QG4D alimenta il gruppo 38, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5D Il quadro elettrico QG5D alimenta il gruppo 27, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG6D Il quadro elettrico QG6D alimenta il gruppo 27, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG7D Il quadro elettrico QG7D alimenta il gruppo 41, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG8D Il quadro elettrico QG8D alimenta il gruppo 41, da esso partono undici linee votive a 12V.
- QG9D Il quadro elettrico QG9D alimenta il gruppo 6, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG10D Il quadro elettrico QG10D alimenta il gruppo 6, da esso partono due linee votive a 12V. .

Linea F La linea F è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 800 metri, da un cavo 3x25mm² N1VV-K e da essa sono state derivate diversi tratti costituiti da un cavo 3x6mm² N1VV-K.

Questa linea alimenta 18 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1F Il quadro elettrico QG1F alimenta l'arcata 538/539, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG2F Il quadro elettrico QG2F alimenta la 3^a ampliamento, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG3F Il quadro elettrico QG3F alimenta il primitivo est, da esso parte una linea votiva a 12V.

- QG4F Il quadro elettrico QG4F alimenta il Tamagno, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG5F Il quadro elettrico QG5F alimenta il gruppo 14, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG6F Il quadro elettrico QG6F alimenta il sotterraneo 3^a ampliamente 245-246, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG7F Il quadro elettrico QG7F alimenta la 3^a ampliamente, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG8F Il quadro elettrico QG8F alimenta i sotterranei della 3^a ampliamente, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG9F Il quadro elettrico QG9F alimenta i sotterranei della 3^a ampliamente, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG10F Il quadro elettrico QG10F alimenta il gruppo 4, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG11F Il quadro elettrico QG11F alimenta il gruppo 4, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG12F Il quadro elettrico QG12F alimenta i sotterranei della 3^a ampliamente, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG13F Il quadro elettrico QG13F alimenta il gruppo 4, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG14F Il quadro elettrico QG14F alimenta i sotterranei della 5^a ampliamente, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG15F Il quadro elettrico QG15F alimenta il gruppo 4, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG16F Il quadro elettrico QG16F alimenta il gruppo 2, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG17F Il quadro elettrico QG17F alimenta i sotterranei della 5^a ampliamente, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG18F Il quadro elettrico QG18F alimenta il gruppo 2, da esso parte una linea votiva a 12V.

a2) Impianto votivo alimentato da contatore di Via Zanella

L'impianto d'illuminazione votiva collegato al contatore di via Zanella alimenta i seguenti quadri:

PQ02 Il quadro elettrico, denominato PQ02, si trova vicino al contatore, al suo interno è installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto. Esso alimenta il quadro elettrico generale QG02, installato al suo fianco.

QG02 All'interno del quadro elettrico, denominato QG02, sono installati gli interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle linee d'illuminazione votiva:

- Linea E: costituita da un cavo 2x50mm² N1VV-K, alimenta 6 quadri.
- Linea G: costituita da un cavo 2x50mm² N1VV-K, alimenta 9 quadri.
- Linea H: costituita da un cavo 3x25mm² N1VV-K, alimenta 6 quadri.

- Linea L: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ FG7(O)R, alimenta 4 quadri.
- Linea V: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ FG7(O)R, alimenta 2 quadri

Linea E La linea E è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 300 metri, da un cavo $2 \times 50 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 6 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1E Il quadro elettrico QG1E alimenta il gruppo 34, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG2E Il quadro elettrico QG2E alimenta il gruppo 34, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG3E Il quadro elettrico QG3E alimenta il gruppo 35, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG4E Il quadro elettrico QG4E alimenta il gruppo 35, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5E Il quadro elettrico QG5E alimenta il gruppo 28, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG6E Il quadro elettrico QG6E alimenta il gruppo 28, da esso partono tredici linee votive a 12V.

Linea G La linea G è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 500 metri, da un cavo $2 \times 50 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm^2 N07V-K. Questa linea alimenta 9 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1G Il quadro elettrico QG1G alimenta il gruppo 34, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG2G Il quadro elettrico QG2G alimenta il gruppo 34, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG3G Il quadro elettrico QG3G alimenta il gruppo 33, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG4G Il quadro elettrico QG4G alimenta il gruppo 32, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5G Il quadro elettrico QG5G alimenta il gruppo 32, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG6G Il quadro elettrico QG6G alimenta il gruppo 30, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG7G Il quadro elettrico QG7G alimenta il gruppo 40, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG8G Il quadro elettrico QG8G alimenta il gruppo 40, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG9G Il quadro elettrico QG9G alimenta il gruppo 9, da esso partono dieci linee votive a 12V.

Linea H La linea H è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 400 metri, da un cavo $3 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K.

Questa linea alimenta 6 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1H Il quadro elettrico QG1H alimenta il campo 7, da esso partono undici linee votive a 12V.

- QG2H Il quadro elettrico QG2H alimenta il campo 7, da esso partono undici linee votive a 12V.
- QG3H Il quadro elettrico QG3H alimenta il campo 3, da esso partono undici linee votive a 12V.
- QG4H Il quadro elettrico QG4H alimenta il campo 3, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5H Il quadro elettrico QG5H alimenta il campo 3, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG6H Il quadro elettrico QG6H alimenta il campo 3, da esso partono dieci linee votive a 12V.

Linea L La linea L è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 300 metri, da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 4 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1L Il quadro elettrico QG1L alimenta le edicole, da esso partono nove linee votive a 12V.
- QG2L Il quadro elettrico QG2L alimenta le edicole, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG3L Il quadro elettrico QG3L alimenta le edicole, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG4L Il quadro elettrico QG4L alimenta le edicole, da esso partono dodici linee votive a 12V.

Linea V La linea V è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 100 metri, da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 2 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1V Il quadro elettrico QG1V alimenta il campo 7, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG2V Il quadro elettrico QG2V alimenta il campo 7, da esso partono dieci linee votive a 12V.

b) cimitero parco

L'alimentazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione votiva è ottenuta da un contatore installato nella cabina elettrica presente all'interno del cimitero. Il contatore è trifase a 400V, con una potenza di 32 kW.

Immediatamente a valle del contatore viene alimentati il quadro PQ01.

PQ01 Il quadro elettrico, denominato PQ01, si trova vicino al contatore, al suo interno risulta installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto. Esso alimenta il quadro elettrico generale QG01, installato al suo fianco.

QG01 All'interno di questo quadro elettrico sono installati gli interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle seguenti linee d'illuminazione votiva:

- Linea A: costituita da un cavo $2 \times (1 \times 35) \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 9 quadri.
- Linea B: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 6 quadri.
- Linea C: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 6 quadri.
- Linea D: costituita da un cavo $2 \times 10 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 7 quadri.
- Linea E: costituita da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 5 quadri.
- Linea F: costituita da un cavo $2 \times (1 \times 35) \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 4 quadri.
- Linea G: costituita da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ FG7(O)R, alimenta 8 quadri.
- Linea H: costituita da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 4 quadri.

- Linea I: costituita da un cavo 3,5x35mm² FG7(O)R, alimenta 8 quadri.

Linea A La linea A è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 700 metri, da due cavi da 35mm² N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm² N07V-K.

Questa linea alimenta 9 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1A Il quadro elettrico QG1A alimenta il campo 28, da esso partono quattro linee votive a 12V.
- QG2A Il quadro elettrico QG2A alimenta il campo 28, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG3A Il quadro elettrico QG3A alimenta il campo 28, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG4A Il quadro elettrico QG4A alimenta il campo 28, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG5A Il quadro elettrico QG5A alimenta un gruppo di ossari perimetrali, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG6A Il quadro elettrico QG6A alimenta un gruppo di ossari perimetrali, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG7A Il quadro elettrico QG7A alimenta un gruppo di ossari perimetrali, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG8A Il quadro elettrico QG8A alimenta un gruppo di ossari perimetrali ed il campo 34, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG9A Il quadro elettrico QG9A alimenta un gruppo di ossari perimetrali ed il campo 39, da esso partono sei linee votive a 12V.

Linea B La linea B è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 500 metri, da un cavo 2x16mm² N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm² N07V-K.

Questa linea alimenta 6 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1B Il quadro elettrico QG1B non alimenta carichi.
- QG2B Il quadro elettrico QG2B alimenta il campo 14, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG3B Il quadro elettrico QG3B alimenta il campo 13, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG4B Il quadro elettrico QG4B alimenta il campo 20, da esso partono dieci linee votive a 12V.
- QG5B Il quadro elettrico QG5B alimenta il campo 21, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG6B Il quadro elettrico QG6B alimenta il campo 21, da esso partono due linee votive a 12V.

Linea C La linea C è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 600 metri, da un cavo 2x16mm² N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm² N07V-K.

Questa linea alimenta 6 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1C Il quadro elettrico QG1C alimenta il gruppo 25, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG2C Il quadro elettrico QG2C alimenta il gruppo 25, da esso partono quattro linee votive a 12V.
- QG3C Il quadro elettrico QG3C alimenta il campo 19, da esso parte una linea votiva a 12V.

- QG4C Il quadro elettrico QG4C alimenta il gruppo 6, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG5C Il quadro elettrico QG5C alimenta il campo 7, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG6C Il quadro elettrico QG6C alimenta il gruppo 6, da esso partono tre linee votive a 12V.

Linea D La linea D è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 700 metri, da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 7 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1D Il quadro elettrico QG1D alimenta il campo 30, da esso partono due linee votive a 12V.
- QG2D Il quadro elettrico QG2D alimenta il campo 24, da esso parte una linea votiva a 12V.
- QG3D Il quadro elettrico QG3D è stato eliminato.
- QG4D Il quadro elettrico QG4D alimenta gli ossari perimetrali, da esso parte una linea votiva a 12V.
- QG5D Il quadro elettrico QG5D alimenta gli ossari perimetrali, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG6D Il quadro elettrico QG6D alimenta i loculi perimetrali, da esso partono quattro linee votive a 12V.
- QG7D Il quadro elettrico QG7D alimenta i loculi perimetrali, da esso partono quattro linee votive a 12V.

Linea E La linea E è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 200 metri, da un cavo $2 \times 16 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 5 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1E Il quadro elettrico QG1E alimenta il campo 32 e il porticato, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG2E Il quadro elettrico QG2E alimenta il campo 32 e il porticato, da esso partono sei linee votive a 12V.
- QG3E Il quadro elettrico QG3E alimenta il campo 32 e il porticato, da esso partono sette linee votive a 12V.
- QG4E Il quadro elettrico QG4E alimenta il campo 32 e il porticato, da esso partono cinque linee votive a 12V.
- QG5E Il quadro elettrico QG5E alimenta il campo 32 e il porticato, da esso partono sette linee votive a 12V.

Linea F La linea F è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 200 metri, da due cavi da 35mm^2 N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 25mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 4 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1F Il quadro elettrico QG1F alimenta il campo 37 e il porticato, da esso partono sei linee votive a 12V.

- QG2F Il quadro elettrico QG2F alimenta il campo 37 e il porticato, da esso partono tre linee votive a 12V.
- QG3F Il quadro elettrico QG3F alimenta il campo 37 e il porticato, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG4F Il quadro elettrico QG4F alimenta il campo 37 e il porticato, da esso partono sei linee votive a 12V.

Linea G La linea G è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 600 metri, da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 8 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1G Il quadro elettrico QG1G alimenta il campo 35, da esso partono quattordici linee votive a 12V.
- QG2G Il quadro elettrico QG2G alimenta il campo 35, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG3G Il quadro elettrico QG3G alimenta il campo 35, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG4G Il quadro elettrico QG4G alimenta il campo 35, da esso partono quattordici linee votive a 12V.
- QG5G Il quadro elettrico QG5G alimenta il campo 35, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG6G Il quadro elettrico QG6G alimenta il campo 35, da esso partono quattordici linee votive a 12V.
- QG7G Il quadro elettrico QG7G alimenta il campo 35, da esso partono otto linee votive a 12V.
- QG8G Il quadro elettrico QG8G alimenta il campo 35, da esso partono quattordici linee votive a 12V.

Linea H La linea H è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 500 metri, da un cavo $2 \times 25 \text{mm}^2$ N1VV-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 4 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1H Il quadro elettrico QG1H alimenta il gruppo 47, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG2H Il quadro elettrico QG2H alimenta il gruppo 47, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG3H Il quadro elettrico QG3H alimenta il gruppo 47, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG4H Il quadro elettrico QG4H alimenta il gruppo 47, da esso partono sedici linee votive a 12V.

Linea I La linea I è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 700 metri, da un cavo $3,5 \times 35 \text{mm}^2$ FG7(O)R.

Questa linea alimenta 8 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1I Il quadro elettrico QG1I alimenta la collina della memoria, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG2I Il quadro elettrico QG2I alimenta la collina della memoria, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG3I Il quadro elettrico QG3I alimenta la collina della memoria, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG4I Il quadro elettrico QG4I alimenta la collina della memoria, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG5I Il quadro elettrico QG5I alimenta la collina della memoria, da esso partono sedici linee votive a 12V.
- QG6I Il quadro elettrico QG6I alimenta la collina della memoria, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG7I Il quadro elettrico QG7I alimenta la collina della memoria, da esso partono dodici linee votive a 12V.
- QG8I Il quadro elettrico QG8I alimenta la collina della memoria, da esso partono sedici linee votive a 12V.

c) cimitero sassi

L'alimentazione dell'impianto elettrico d'illuminazione votiva, che anche nei cimiteri minori è a led, è ottenuta da un contatore installato sul muro di cinta all'interno del cimitero. Il contatore è monofase a 230V, con una potenza di 3 kW.

A valle del contatore risulta collegato il quadro QGV.

QGV Il quadro elettrico, denominato QGV, si trova vicino al contatore, al suo interno è installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto formato da una unica linea 220V, linea A, costituita da due cavi da 10mm² N07V-K e alimentante 7 quadri.

Linea A La linea A è costituita per la maggior parte della sua lunghezza, circa 500 metri, da due cavi da 10mm² N07V-K e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm² N07V-K, ed in piccola parte da un cavo 2x6 mm² FROR .

Questa linea alimenta 7 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1A Il quadro elettrico QG1A alimenta quattro linee votive a 12V.
- QG2A Il quadro elettrico QG2A alimenta sette linee votive a 12V.
- QG3A Il quadro elettrico QG3A alimenta cinque linee votive a 12V.
- QG4A Il quadro elettrico QG4A alimenta cinque linee votive a 12V.
- QG5A Il quadro elettrico QG5A alimenta otto linee votive a 12V.
- QG6A Il quadro elettrico QG6A alimenta cinque linee votive a 12V.
- QG7A Il quadro elettrico QG7A alimenta otto linee votive a 12V.

d) cimitero abbazia di stura

L'alimentazione dell'impianto elettrico d'illuminazione votiva è ottenuta da un contatore installato nel sottoscala all'interno dei locali all'ingresso del cimitero. Il contatore è monofase a 230V, con una potenza di 3 kW.

A valle del contatore risulta collegato il quadro QGV.

QGV Il quadro elettrico, denominato QGV, si trova vicino al contatore, al suo interno è stato installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto e gli interruttori magnetotermici a protezione delle linee d'illuminazione votiva:

- Linea A: costituita da un cavo $3 \times (1 \times 6) \text{mm}^2$ N07V-K, alimenta 3 quadri.
- Linea B: costituita da un cavo $3 \times (1 \times 10) \text{mm}^2$ N07V-K, alimenta 3 quadri.
- Linea C: costituita da un cavo $2 \times 4 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 1 quadro.
- Linea D: costituita da un cavo $2 \times 4 \text{mm}^2$ N1VV-K, alimenta 1 quadro.

Linea A La linea A è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 250 metri, da tre cavi da 6mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 3 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1A Il quadro elettrico QG1A alimenta una linea votiva a 12V.
- QG2A Il quadro elettrico QG2A alimenta due linee votive a 12V
- QG3A Il quadro elettrico QG3A alimenta quattro linee votive a 12V.

Linea B La linea B è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 250 metri, da tre cavi da 10mm^2 N07V-K.

Questa linea alimenta 3 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1B Il quadro elettrico QG1B alimenta tre linee votive a 12V.
- QG2B Il quadro elettrico QG2B alimenta due linee votive a 12V.
- QG3B Il quadro elettrico QG3B alimenta due linee votive a 12V.

Linea C La linea C è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 150 metri, da un cavo $2 \times 4 \text{mm}^2$ N1VV-K. Questa linea alimenta 1 quadro di trasformazione 220V/12V:

- QG1C Il quadro elettrico QG1C alimenta quattro linee votive a 12V.

Linea D La linea D è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 150 metri, da un cavo $2 \times 4 \text{mm}^2$ N1VV-K. Questa linea alimenta 1 quadro di trasformazione 220V/12V:

- QG1D Il quadro elettrico QG1D alimenta quattro linee votive a 12V.

e) cimitero cavoretto

L'alimentazione dell'impianto elettrico d'illuminazione votiva è ottenuta da un contatore installato nel locale all'ingresso del cimitero. Il contatore è monofase a 230V, con una potenza di 3 kW.

A valle del contatore risulta collegato il quadro QGV.

QGV Il quadro elettrico, denominato QGV, si trova vicino al contatore, al suo interno è installato l'interruttore magnetotermico differenziale generale a protezione di tutto l'impianto e gli interruttori magnetotermici a protezione delle linee d'illuminazione votiva:

- Linea A: costituita da un cavo $2 \times 6 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K, alimenta 2 quadri.
- Linea B: costituita da un cavo $2 \times 6 \text{mm}^2$ FG7(O)R e da una corda unipolare giallo/verde da 16mm^2 N07V-K, alimenta 1 quadro.

Linea A La linea A è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 100 metri, da un cavo da $2 \times 6 \text{mm}^2$ FG7(O)R.

Questa linea alimenta 2 quadri di trasformazione 220V/12V:

- QG1A Il quadro elettrico QG1A alimenta una linea votiva a 12V.
- QG2A Il quadro elettrico QG2A alimenta dodici linee votive a 12V.

Linea B La linea B è costituita per tutta la sua lunghezza, circa 100 metri, da un cavo da $2 \times 6 \text{mm}^2$ FG7(O)R.

Questa linea alimenta 1 quadro di trasformazione 220V/12V:

- QG1B Il quadro elettrico QG1B alimenta quattro linee votive a 12V.

In questa parte della relazione sono elencati tutti i **punti luce attivi** nei cimiteri della città di Torino divisi per tipologia di tumulazione.

I dati sono stati forniti dal Concessionario e sono aggiornati al 3 ottobre 2013.

f) cimitero monumentale

All'interno del cimitero Monumentale risultano allacciate **34.543** luci votive.

Nei **loculi** sono **27.088** così distribuite:

Campo Pace 1 e 2 - edicole est	1.360
Giardino quiete - edicole croce e corte Regio Parco	4.800
8 ^a ampliamento Campi edicole Gruppo A-B- C-D-E-F	2.831
8 ^a ampliamento Campo 9	346
Campo L/2	1.073
Gruppo 40	994
Gruppo 39	952
Gruppo 38	915
Gruppo 37	868
Gruppo 36	890

Gruppo 35	890
Gruppo 34	617
Gruppo 33	554
Gruppo 32	490
Gruppo 31	273
Gruppo 30	221
Gruppo 29	164
Gruppo 28	216
Gruppo 27	79
Gruppi 22 - 24 - 26	589
Campo 7	1.996
Campo 3	2.310
Campo A	2.823
Gruppi 14 - 17 -18	294
Sotterranei 1 ^a - 3 ^a - 5 ^a - 6 ^a	317
Camerone Brin	208
Gruppo 3 vecchio	2
Arcata 3 ^a ampliamento	16

Le luci attive negli **ossari** sono **6.053** così distribuite:

8 ^a ampliamento Campi edicole Gruppo A-B-C-D-E-F	599
8 ^a ampliamento Campo 9	2
Gruppo L/2	127
Gruppo 40	240
Gruppo 39	277
Gruppo 38	258
Gruppo 37	350
Gruppo 36	282
Gruppo 35	310
Gruppo 34	320
Gruppo 33	235
Gruppo 32	179
Gruppo 31	136
Gruppo 30	320
Gruppo 29	119
Gruppo 28	225
Gruppo 27	154

Gruppi 22 - 24 - 26	317
Campo 7	300
Campo 3	248
Gruppi 14 - 17 -18	97
Sotterranei 1 ^a - 3 ^a - 5 ^a - 6 ^a	72
Campo Primitivo	3
Gruppi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 25	883

Luci attive nelle **cappelle** sono **107** così distribuite:

Campo Primitivo	12
V.le Centrale - V.le Brin - V.le Consolata - V.le Barolo	95

Luci attive nelle **cripte** sono **168** così distribuite:

Campi D - G	168
-------------	-----

Luci attive nelle **fosse** sono **901** così distribuite:

8 ^a ampliamento Campi edicole Gruppo A-B- C-D-E-F	7
Campo E	204
Campo F	216
Campo Tamagno	259
Campo L	94
Campo D/5	55
Campo 10	56
Campo 8	10

Luci attive nelle **fosse multiple** sono **226** e sono così distribuite:

Campi 1 - 5 - 6	226
-----------------	-----

g) cimitero parco

All'interno del cimitero Parco risultano allacciate **34.220** luci votive.

Nei **loculi** sono **30.875** e sono così distribuite:

Campo 6	859
Campo 14	683
Campo 21	2.689

Campo 25	720
Campo 28	2.665
Campo 32	3.727
Campo 35	6.907
Campo 37	4.955
Campo 47	3.381
Collina Memoria (porticato superiore)	2.713
Collina Memoria (porticato inferiore)	680
Collina Memoria (piano giardino)	896

Le luci attive negli **ossari** sono **1.330** e sono così distribuite:

Campo 47	352
Gruppo 1	526
Gruppo 2	452

Luci attive negli **fosse** sono **1.398** e sono così distribuite:

Campo 7/A	42
Campo 7/B	74
Campo 7/T	27
Campo 13/S	66
Campo 13 new fosse	183
Campo 26 new fosse	118
Campo 33	164
Campo 34	96
Campo 34/B	277
Campo 36	174
Campo 38/A	177

Luci attive negli **cripte** sono **617** e sono così distribuite:

Campo 9	111
Campo 12	94
Campo 15	168
Campo 16	113
Campo 18	33
Campo 24	98

h) cimitero sassi

All'interno del cimitero Sassi risultano allacciate **1.227** luci votive.

Nei **loculi** sono **1.093** così distribuite:

Zona vecchia	863
3 ^a ampliamento Campo A	51
3 ^a ampliamento Campo B	63
3 ^a ampliamento Campo C	58
3 ^a ampliamento Campo D	58

Le luci attive negli **ossari** sono **88** così distribuite:

Zona vecchia	81
3 ^a ampliamento Campo A	1
3 ^a ampliamento Campo D	6

Luci attive nelle **cappelle** sono **46** distribuite:

Zona vecchia	46
--------------	----

i) cimitero abbazia

All'interno del cimitero Abbazia risultano allacciate **1.813** luci votive.

Nei **loculi** sono **1.717** e sono così distribuite:

Zona vecchia	1.714
Zona Primitivo	3

Luci attive negli **ossari** sono **93** così distribuite:

Zona vecchia	93
--------------	----

Luci attive nelle **cappelle** sono **3** e sono così distribuite:

Zona vecchia	3
--------------	---

l) cimitero cavoretto

All'interno del cimitero Cavoretto risultano allacciate **271** luci votive.

Nei **loculi** sono **212** e sono così distribuite:

Cavoretto loculi	212
------------------	-----

Le luci attive negli **ossari** sono **52** distribuite:

Cavoretto ossari	52
------------------	----

Luci attive nelle **cappelle** sono **7**:

Cavoretto cappelle	7
--------------------	---

In tutti cimiteri cittadini il totale dei **punti luce attivati** risulta essere di **72.074** (dato aggiornato al 3 ottobre 2013 su informazione del concessionario).

Tabella riepilogativa della consistenza degli impianti:

dati tecnici	Cimitero Monumentale	Cimitero Parco	Cimitero Sassi	Cimitero Abbazia	Cimitero Cavoretto	TOTAL E
A Punti fornitura energia elettrica	2	1	1	1	1	6
A1 trifasi	2	1				3
A2 monofasi			1	1	1	3
A3 potenza contrattuale [kW]	50	32	3	3	3	91
B Quadri elettrici	102	59	8	9	4	182
B1 Quadri di protezione sottocontatore	2	1				3
B2 Quadri BT di alimentazione	2	1	1	1	1	6
B3 Quadri di trasformazione BT/BTS 12V	98	57	7	8	3	173
C Punti luce						
C1 punti luce predisposti [% sepolture]	95	95	85	85	85	89
C2 punti luce attivi	34.543	34.220	1.227	1.813	271	72.074
C2a loculi	27.088	30.875	1.093	1.717	212	60.985
C2b ossari	6.053	1.330	88	93	52	7.616
C2c fosse	901	1.398				2.299
C2d fosse multiple	226					226
C2e cripte	168	617				785

<i>C2f cappelle</i>	107		46	3	7	163
---------------------	-----	--	----	---	---	-----

D Distribuzione Primaria

0,4kV

Estensione rete cavi
distribuzione

a) <i>Unipolari</i> [m]	3.100	4.000	500	550	200	8.350
b) <i>Bipolari</i> [m]	3.200	4.000	600	300	200	8.300
c) <i>Tripolari</i> [m]	1.760	700		500		2.960

Distribuzione

E Secondaria 12V

Circuiti illuminazione votiva 12V	649	410	42	22	17	1.140
-----------------------------------	-----	-----	----	----	----	-------

Torino, ottobre 2013



CITTA' DI TORINO

Allegato B

VALORE RESIDUO DEGLI INVESTIMENTI alla data del 31.12.2013

Dalle risultanze contabili certificate da Zanetti s.r.l., attuale concessionario del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri della città di Torino, e dalle verifiche documentali dell'ufficio tecnico, le immobilizzazioni materiali degli "Impianti Elettrici Città di Torino" hanno un valore residuo al 31.12.2013 di euro **302.281,04** =, come da piano di ammortamento.

Tale valore sarà attualizzato in funzione dell'effettivo inizio dell'esecuzione del nuovo contratto di servizio, con formale consegna degli impianti da parte della Città.



CITTA' DI TORINO

Allegato D

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PER GLI UTENTI.

Art. 1 - DOMANDA DI ABBONAMENTO

La domanda di abbonamento deve essere compilata su apposito modulo a stampa fornito dal concessionario il quale si riserva di darvi corso dopo avere verificato la possibilità di eseguire l'impianto.

Art. 2 - DURATA DELL'ABBONAMENTO

La durata dell'abbonamento è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo disdetta da parte dell'utente e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta installazione dell'impianto. L'abbonato verserà direttamente al Concessionario, una sola volta, un contributo anticipato per la spesa di allacciamento.

L'importo della prima rata d'abbonamento è pari a tanti dodicesimi di quota d'abbonamento calcolati in base al valore del canone annuo, per i mesi rimanenti al completamento dell'anno solare.

Art. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti dei canoni successivi dovranno essere corrisposti annualmente, anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dal Concessionario. Ogni rata dell'abbonamento ha valenza dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

L'abbonato d'accordo con il concessionario, potrà stabilire anche modalità di pagamento in rate semestrali, anticipate.

L'abbonato è tenuto a versare le rate al Concessionario, nel suo domicilio legale, anche con mezzo postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

Art. 4 - MODALITÀ DI RECESSO

L'abbonamento si intende, alla sua scadenza annuale (31dicembre), rinnovato per tutta la successiva annualità per tacito consenso. Gli utenti che intendono recedere dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio del concessionario competente o darne comunicazione scritta entro il 30/6 di ciascun esercizio. Il recesso si intende, comunque, valido per l'anno successivo; resta inteso, pertanto, che per il canone versato non è previsto alcun rimborso.

Art. 5 – FORNITURE -INTERVENTI

Nel canone di abbonamento sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete. Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione del preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio del lavoro.

Art. 6 – INTERRUZIONI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

Art. 7 – INTERRUZIONI PER CAUSE ESTERNE

Il concessionario non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitrice di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore. L'abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

Art. 8 – DIVIETI

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

Art. 9- LA TARIFFA DI ABBONAMENTO

La tariffa di abbonamento è quella stabilita dal Comune di Torino, concedente il servizio. Per le cappelle e tombe di famiglia, del Regolamento cimiteriale comunale, il canone di abbonamento è quello risultante moltiplicando la predetta tariffa per il numero di punti luce installati.

Art. 10- MOROSITÀ

Il Concessionario si riserva il diritto di togliere la corrente o di rimuovere eventualmente l'impianto a quegli abbonati che, dieci giorni dopo la scadenza della rata stabilita non ne avessero effettuato il versamento senza essere perciò obbligati ad indennizzi di sorta; si riserva anche il diritto di non rinnovare l'abbonamento a quegli utenti che avessero il pagamento in sospeso per qualsiasi titolo.

Art. 11- RIMBORSO RATE

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

Art. 12 - RECLAMI

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario e per conoscenza alla Amministrazione comunale con l'esibizione dell'ultima bolletta di pagamento. I reclami con danno diritto a differire il pagamento.

Art. 13 - AVVERTENZE

E severamente proibito di cambiare e di asportare lampadine di modificare o danneggiare in qualsiasi modo gli impianti, di eseguire allacci abusivi, di cedere la corrente elettrica, di valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.